



COMUNE DI LUCCA SICULA

(Provincia di Agrigento)

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 29 del 30/08 /2019

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ARTICOLO 191 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE IN OCCASIONE DELLA PROSECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SOGEIR CONTRADA SANTA MARIA SCIACCA
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Nel territorio dell'Unione dei Comuni "ALTO VERDURA E GEBBIA", l'esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno e gestito dall'ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA e gestito in forma diretto dai comune dell'ARO;"
- I Comuni della SRR ATO11 conferiscono per il trattamento dei rifiuti biodegradabili nell'impianto SOGEIR GESTIONE IMPIANTI E SMALTIMENTO di c.da Santa Maria a Sciacca, società controllata al cento per cento dalla SOGEIR ATO AG in liquidazione;
- L'impianto sempre con maggiore frequenza comunica la sospensione dell'attività per raggiunti limiti della capacità operativa dell'impianto di compostaggio, così come ha preannunciato con nota Prot. n.464/19 del 26/04/2019 dove la Società SOGEIR GESTIONE IMPIANTI E SMALTIMENTO di c.da Santa Maria a Sciacca preannuncia che *"tale situazione si prolungherà fino a quando non avremo assicurato lo smaltimento del sovrvallo presso le discariche autorizzate, ricerca in corso, ed in attesa dell'autorizzazione, D. Lgs. 152/06 "per l'aumento della capacità di deposito definitivo nel suolo con ulteriore conferimento di 14.000 mc di rifiuti non pericolosi costituiti da sovrvalli da filiere della raccolta differenziata e da pulizia di aree pubbliche"*;
- al fine di garantire l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, nel rispetto dei tempi di permanenza della frazione organica all'interno dei CCR dei Comuni dell'ARO (72 ore come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.), l'ufficio si è attivato al fine di reperire la disponibilità al conferimento presso altri impianti dislocati nel territorio regionale;
- anche presso questi impianti ormai si registra la impossibilità a conferire a causa della saturazione degli impianti di compostaggio con l'avviso repentino di: "sospensione "fino a data da destinarsi";
- per far fronte al mancato conferimento della frazione organica, si potrebbe sopperire facendo ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in modo da derogare alle modalità di raccolta differenziata e di conferimento della frazione organica, alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere ed ai tempi di permanenza della frazione in argomento in cassoni scarrabili a tenuta stagna all'interno dei CCR dell'ARO;

DATO ATTO CHE

- in attesa di individuare impianti di trattamento della frazione organica disponibili ad accettare il rifiuto prodotto dal Comune di Lucca Sicula, sussistono evidenti circostanze sulle conseguenze ambientali negative e, quindi, di pericolo per la salute pubblica derivanti dalla sospensione dei conferimenti dei rifiuti organici biodegradabili compostabili;

- pertanto, risulta necessario assumere provvedimenti contingibili ed urgenti che garantiscano l'espletamento del servizio nei periodi di sospensione dell'attività per raggiunti limiti della capacità operativa dell'impianto di compostaggio di c.da Santa Maria, nelle more che venga data al Comune la possibilità di conferire i rifiuti organici presso un impianto autorizzato;
- tale stato di crisi per i conferimenti negli impianti di recupero della frazione organica da Raccolta Differenziata è nota al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Palermo 8 agosto 2019, Prot. n. 33927) e l'ultima, in ordine di tempo nota Prot. n. 8864/GAB del 26 agosto 2019;
- che ai provvedimenti contingibili in parola può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente, i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo, per non determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica;
- ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare:
 - l'urgenza stante l'impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente;
 - la contingibilità stante la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza alla situazione verificatasi, non prevedibile ed estranea all'attività dell'Amministrazione, per far fronte al pericolo igienico sanitario e per tutelare la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente;
 - l'impossibilità di provvedere diversamente in considerazione che tutti gli strumenti ordinari previsti dalla normativa sono stati già esercitati dall'Amministrazione;

RITENUTO

- che, per far fronte al mancato conferimento della frazione organica nei casi di sospensione dell'attività per raggiunti limiti della capacità operativa dell'impianto di compostaggio di c.da Santa Maria in Sciacca o sino all'individuazione di un impianto autorizzato presso cui conferire, risulta necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili ed urgenti per ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti in modo da derogare:
 - a) ai tempi di permanenza della frazione organica in cassoni scarrabili a tenuta stagna all'interno del CCR di Lucca Sicula (72 ore come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.), nonché di consentire l'eventuale conferimento dei citati rifiuti all'interno di attrezzature di grandi capacità a tenuta stagna per il successivo smaltimento presso impianti autorizzati;
 - b) alle modalità di raccolta differenziata della frazione organica consentendo il conferimento e il successivo smaltimento della frazione organica unitamente alla frazione indifferenziata quale rifiuto CER 20 03 01 presso impianti autorizzati;
 - c) alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere;
- che qualunque interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti organici avrebbe gravi ripercussioni di carattere igienico ambientale sugli abitanti e sull'ambiente;
- che l'emissione della suddetta ordinanza è dettata da fatti assolutamente eccezionali, imprevedibili e non coinvolge in alcun modo la responsabilità di questa Amministrazione che ha messo in atto tutti gli atti necessari per la soluzione della problematica;

RAVVISATO pertanto, che ricorre la situazione di eccezionale ed urgente necessità, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente derogando anche al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia ambientale, alla vigente normativa in merito alla gestione dei Centri Comunali di Raccolta (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 Aprile 2008 n. 31623 e ss.mm.ii.), nonché all'affidamento di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e ad ogni altra norma che possa impedire l'esecuzione della presente Ordinanza;

CONSIDERATO, PERCIÒ:

- le richiamate necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- che le riferite circostanze integrano la fattispecie prevista e regolata dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che abilita il Sindaco, allorché si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a ricorrere all'emissione di ordinanza contingibile ed urgente.

VISTI

- l'articolo 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 08 Aprile 2008 n. 31623 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti del Servizio per lo Smaltimento dei RSU, di Polizia Urbana e di igiene e Sanità Locale;
- la nota Prot. n.464/19 del 26/04/2019 dove la Società SOGEIR GESTIONE IMPIANTI E SMALTIMENTO di c.da Santa Maria a Sciacca;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, al Dirigente del Settore Igiene Ambientale:

1. a trattenere, ove necessario, parte dei rifiuti organici biodegradabili raccolti all'interno di cassoni scarrabili a tenuta stagna, posizionati all'interno del CCR, anche in deroga a quanto previsto dal D.M. del 08/04/2008 e ss.mm.ii., e di attrezzature ed automezzi di grandi dimensioni a tenuta;
2. di adottare tutte le misure volte all' prosecuzione della raccolta dei rifiuti organici biodegradabili presso le utenze del Comune derogando alle modalità di raccolta differenziata della frazione organica, consentendo il conferimento e il successivo smaltimento della frazione organica unitamente alla frazione indifferenziata quale rifiuto CER 20 03 01 presso impianti autorizzati, per far fronte al mancato conferimento di detti rifiuti organici presso impianti autorizzati perché indisponibili, sino all'individuazione di un impianto autorizzato presso cui conferire;
3. a derogare a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. relativamente alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere nel Comune;
4. nel caso in cui un impianto di compostaggio ubicato nella Regione fornisca la propria disponibilità a trattare i rifiuti organici prodotti dal Comune, di adottare tutti i provvedimenti amministrativi, anche in deroga al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ogni altra norma che possa impedire l'esecuzione della presente Ordinanza, per procedere al conferimento dei rifiuti compostabili presso detto impianto;
5. di dare mandato ai competenti uffici di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza;
6. di trasmettere la presente a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Commissario del Libero Consorzio comunale di Agrigento, al Dipartimento Regionale dei rifiuti, al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Lucca Sicula, al Comandante della Polizia Municipale di Lucca Sicula e alla direzione dell'ARO Unione dei Comuni "ALTO VERDURA E GEBBA";
7. di comunicare, inoltre la presente Ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. a cura dell'Ufficio Segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela e del Territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive ed al Presidente della Regione Sicilia;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale n. 10 del 30/04/1991, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente è il Settore Igiene Ambientale e che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dello stesso Settore Affari Generali, Dott. Cunetto Giuseppe;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio Online del Comune.

DISPONE ALTRESÌ

che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente e la sua trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, interessati.

IL SINDACO
(Avv. Salvatore Dazzo)

